

Persone con disabilità.

Diritti e agevolazioni,

servizi e prestazioni,

procedure.



HandiCREA
Handicap Ricerche E Attività

Sintesi informativa

A cura della Cooperativa HandiCREA*

Via San Martino 46 - Trento - Telefax 0461-239396



www.handicrea.it



info@handicrea.it



[cooperativa.handicrea](https://www.facebook.com/cooperativa.handicrea)

*Indicazioni di massima, non esaustive, al solo scopo informativo delle procedure e dei diritti inerenti la disabilità elaborate e distribuite da HandiCREA – **Maggio 2022**

INDICE

Legge 104/1992 (Definizioni e Agevolazioni)	pag. 4
Congedo Cure invalidità superiore al 50%	pag. 9
Assegno di cura	pag. 10
Assegno Unico Provinciale	pag. 13
Vita indipendente	pag. 14
Dopo dinoi	pag. 16
Diritto al lavoro	pag. 18
Amministratore di Sostegno	pag. 20
Servizio trasporto provinciale <i>MuoverSi</i>	pag. 22
Servizio trasporto provinciale Individualizzato	pag. 25
Prestazione aggiuntiva APSS n.11 (concorso spese per percorsi riabilitativi)	pag. 26
Prestazione aggiuntiva APSS n.19 (fornitura e riparazione ausili extratariffario)	pag. 28
Prestazione aggiuntiva APSS n. 25 (concorso spese fisioterapia a domicilio)	pag. 30
Agevolazioni fiscali per ausili tecnici/informatici	pag. 32
Agevolazioni fiscali: automobili e varie	pag. 34
Contributo provinciale per eliminazione Barriere Architettoniche negli edifici privati	pag. 36
Contributo provinciale per l'adattamento dell'auto	pag. 38
European Disability Card	pag. 40

LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104

“Legge-quadro per assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone in situazione di handicap”

Le tutele previste da questa normativa, riguardano il lavoro, il diritto allo studio, le agevolazioni fiscali ecc.

Le definizioni:

1. Persona non handicappata
2. Persona con handicap (**art. 3 comma 1, L.104/1992**)
3. Persona con handicap con connotazione di gravità (**art. 3 comma 3, L.104/1992**)
4. Persona con handicap con connotazione di gravità e con **grave limitazione della capacità deambulatoria**
5. Persona con handicap con connotazione di gravità e con **ridotta capacità motoria permanente** – art. 8 della legge n.449/1997
6. Persona con handicap superiore ai 2/3 (**art. 21, L.104/1992**)

Riassunto sintetico di alcune agevolazioni previste

- Tre giorni di permesso mensile
- Due ore al giorno di permesso retribuito (in alternativa ai 3 giorni) Legge 53/2000
- Due anni di congedo straordinario retribuito (per il familiare che presta assistenza). Decreto Legge 251/2001
- Prolungamento fino a tre anni dell'astensione facoltativa dal lavoro o due ore di permesso retribuito
- Scelta sede vicina, non trasferibilità senza consenso, avvicinamento
- Priorità negli interventi dei servizi pubblici
- Soggiorni all'estero per cure - che non siano possibili in Italia
- Deducibilità dalla dichiarazione dei redditi del totale spese mediche e spese d'assistenza specifica
- Agevolazioni per l'acquisto di un'auto
- Agevolazioni per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici
- Agevolazioni per l'eliminazione barriere architettoniche
- Facilitazioni per permettere di sostenere i concorsi pubblici
- Lavoro notturno non obbligatorio
- Progetto di Vita Indipendente
- Prestazioni odontoiatriche

- Servizio MuoverSi

PERMESSI PER IL LAVORATORE DISABILE – ART. 33- L104/1992

Concessi ai lavoratori dipendenti riconosciuti in situazione di handicap in condizione di gravità (articolo 3, comma 3, Legge 104/1992). Il lavoratore ha diritto di assentarsi dal lavoro per 3 giorni al mese oppure a una riduzione di orario giornaliera.

LA CONDIZIONE DI HANDICAP

Per poter usufruire di questi permessi, la condizione essenziale è che il lavoratore sia stato accertato come “**persona con handicap in situazione di gravità**”, cioè la condizione prevista dall’art. 3, comma 3, della Legge n. 104 del 1992. Il certificato di handicap viene rilasciato (nella nostra Provincia) da un’apposita Commissione della Medicina Legale operante presso l’Azienda Sanitaria Provinciale (APSS) e non va confuso con l’attestazione di invalidità.

N.B. Fanno eccezione alla regola della certificazione le persone affette da sindrome di Down, le quali possono essere dichiarate in situazione di gravità anche dal proprio medico di famiglia o dal pediatra (con la presentazione del cariotipo).

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI PERMESSI

- permessi orari retribuiti rapportati all’orario giornaliero di lavoro, che consistono in due ore al giorno se l’orario lavorativo è pari o superiore a sei ore, un’ora in caso di orario lavorativo inferiore a sei ore;
 - tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore.
- Un lavoratore con disabilità grave che fruisce dei permessi per se stesso può essere assistito da altro soggetto lavoratore. I giorni di permesso dei due soggetti interessati non devono necessariamente essere fruiti nelle stesse giornate.
- Un lavoratore con disabilità grave che fruisce dei permessi per se stesso può fruire anche di permessi per assistere altri familiari disabili gravi, senza necessità di acquisire il parere medico legale.

PERMESSI LAVORATIVI PER ASSISTERE FAMILIARI CON HANDICAP

Concessi ai lavoratori dipendenti per assistere familiari con handicap in condizione di gravità (articolo 3, comma 3, Legge 104/1992). Il lavoratore ha diritto di assentarsi dal lavoro per 3 giorni al mese oppure ad una riduzione di orario giornaliera.

Possono usufruire di questi permessi:

1. il genitore del disabile, il coniuge, il convivente more-uxorio, l'unito/a civilmente; il parente o l'affine entro il secondo grado (esempio, nonni, nipoti in quanto figli del figlio, fratello, cognato).
2. I parenti ed affini di terzo grado (esempio, zii e bisnonni) possono fruire dei permessi lavorativi solo nel caso i genitori o il coniuge del disabile siano deceduti o mancanti o abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti. (Non è rilevante la presenza nella famiglia del disabile di parenti e affini di primo o di secondo grado)
 - Il diritto a godere di questi permessi non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Eccezione a questa regola per i genitori, dal momento che entrambi possono fruire dei permessi per assistere il figlio disabile, anche se alternativamente.

LA CONDIZIONE DI HANDICAP

Per poter usufruire di questi permessi, la condizione essenziale è che il disabile sia stato accertato come "**persona con handicap in situazione di gravità**", cioè la condizione prevista dall'art. 3, comma 3, della Legge n. 104 del 1992. Il certificato di handicap viene rilasciato (nella nostra Provincia) da un'apposita Commissione della Medicina Legale operante presso l'Azienda Sanitaria Provinciale (APSS).

N.B. Fanno eccezione alla regola della certificazione le persone affette da sindrome di Down, le quali possono essere dichiarate in situazione di gravità anche dal proprio medico di famiglia o dal pediatra.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI PERMESSI

Il lavoratore può assentarsi dal lavoro per un massimo di 3 giorni mensili, fruibili anche ad ore (18 ore mensili per il tempo pieno). Il periodo di riferimento è sempre il singolo mese, quindi i permessi non possono essere cumulati (ad esempio se non usufruisco dei 3 giorni

nel mese di gennaio non avrà diritto a 6 giorni a febbraio).

Per esigenze organizzative, la modalità di fruizione dei permessi (se a giornate intere o ad ore) deve essere programmata in anticipo al fine di consentire al datore di lavoro il corretto calcolo dei permessi spettanti.

RICOVERO IN STRUTTURE

Se il disabile da assistere è ricoverato a tempo pieno in una struttura sanitaria, il lavoratore non ha diritto a questi permessi a meno che il disabile non debba recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie: in questo caso l'interruzione del tempo pieno del ricovero determina il necessario affidamento del disabile all'assistenza del familiare il quale avrà diritto alla fruizione dei permessi. Il lavoratore, però, è tenuto alla presentazione di apposita documentazione rilasciata dalla struttura competente che attesti le visite o le terapie effettuate.

PIÙ DI UN FAMILIARE DA ASSISTERE

E' possibile assistere più persone e cumulare i relativi permessi. Infatti il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado (oppure entro il secondo grado se i genitori o il coniuge del disabile abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti).

TRATTAMENTO ECONOMICO

I giorni o le ore mensili di permesso sono interamente retribuiti e non incidono sulla pensione, sull'anzianità di servizio, sulla maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità. Nel settore privato la retribuzione viene anticipata dal datore di lavoro per conto dell'INPS che rimborserà a conguaglio l'intera cifra al datore. Nel pubblico impiego la spesa è a carico dell'Ente datore di lavoro che è tenuto a versare anche i relativi contributi previdenziali.

CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO

(D.lgs.26.03.2001 n.15, art. 42 come modificato dal D.lgs.119/2011)

Si tratta di un periodo di massimo due anni di assenza dal lavoro indennizzato nella misura della retribuzione percepita nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo.

- E' frazionabile, anche a giorni.
- Il limite di due anni per l'assistenza alla persona interessata è complessivo fra tutti gli aventi diritto (se un figlio ha già fruito di un anno di congedo il fratello che subentra può usufruire ancora di un anno).
- L'assistente ha un congedo di due anni massimo, anche se assiste più familiari, in pratica non si può fruire del raddoppio
- Il congedo per gravi e documentati motivi familiari è calcolato in modo cumulativo: se la persona ha già usufruito di quattro mesi di congedo per gravi e documentati motivi familiari avrà a disposizione ancora 1 anno e otto mesi di congedo straordinario retribuito.

I permessi di cui all'art. 33 della legge n. 104/92 e il congedo straordinario di cui all'art. 42 del D.lgs. 151/2001 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità. È fatta eccezione per i genitori, fermo restando che nel giorno in cui un genitore fruisce dei permessi, l'altro non può utilizzare il congedo straordinario.

Il congedo spetta in ordine di priorità a:

- ✓ il coniuge convivente o la parte dell'unione civile convivente; il padre o la madre (anche adottivi o affidatari) in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell'unione civile convivente;
- ✓ uno dei figli conviventi nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell'unione civile convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- ✓ uno dei fratelli o sorelle conviventi nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell'unione civile convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- ✓ un parente/affine entro il terzo grado convivente nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell'unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
- ✓ ***Il requisito della convivenza è richiesto per il coniuge, i componenti dell'unione civile, figli, fratelli, sorelle, parenti o affini entro il terzo grado, non è invece richiesto per i genitori, anche adottivi, dei figli con disabilità grave (D.Lgs 119/2011 art. 4 comma 5).***

CONGEDO CURE PER INVALIDITÀ SUPERIORE AL 50%

L'art. 7 della legge n. 119 del 18.7.2011, prevede che ai lavoratori *con invalidità riconosciuta superiore al 50% possono fruire di un congedo annuale di massimo 30 giorni, anche frazionabili, a condizione che le cure siano connesse all'infermità invalidante accertata.*

Richiesta

Perché gli venga accordato il permesso di astensione dal lavoro, deve presentare al proprio datore apposita domanda, accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio Sanitario o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica (medico specialista), *dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta e la documentazione attestante l'avvenuto riconoscimento della riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%.*

Qualora il dipendente debba sottoporsi a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell'assenza potrà produrre anche attestazione cumulativa. Si ritiene che sia sufficiente un'attestazione, rilasciata dalla struttura, che indichi il tipo di terapia eseguita e i giorni in cui sono state effettuate le cure.

Fruizione

La fruizione frazionata del congedo cure è da intendere come giornaliera quindi non è frazionabile ad ore.

Il congedo per cure non è finalizzato allo svolgimento di visite mediche, ma ad effettuare particolari cicli di terapie e cure legate alla patologia invalidante (fisioterapiche, riabilitazione del cardiopatico, respiratorie, oncologiche) e presuppongono il coinvolgimento di una struttura di tipo sanitario e/o specialistico.

Nella concessione del congedo per cure non possono essere comprese terapie domiciliari "tout court", ad esempio, di tipo farmacologico.

L'art. 7 - comma 3 del D.Lgs n. 119/2011 sancisce che il congedo per cure non rientra nel periodo di comporta (si intende il totale delle assenze per malattia effettuate da un lavoratore dipendente. Vi è un tetto massimo, previsto generalmente nei contratti collettivi di lavoro, superato il quale il lavoratore può essere licenziato per "**superamento del periodo di comporta.**

I giorni di assenza del congedo per cure sono retribuiti dal datore di lavoro con le regole delle assenze per malattia (art. 7 - comma 3 del D.Lgs n. 119/2011).

ASSEGNO DI CURA (LP 24 luglio 2012, n. 15)

E' un contributo provinciale finalizzato a favorire la permanenza a domicilio delle persone con disabilità non autosufficienti che hanno i seguenti requisiti:

- residenza in provincia di Trento **da almeno 2 anni continuativi**
- titolarità di **indennità di accompagnamento** di cui alla L.P. 7/98 (oppure aver presentato, anche contestualmente, la relativa domanda)
- indicatore ICEF (indicatore della situazione economica familiare) inferiore o uguale a 0,32.

L'importo dell'assegno di cura dipende dal grado di non autosufficienza (vi sono quattro livelli di gravità) e dalla condizione economica (ICEF).

IMPORTI

ASSEGNO MENSILE:	INTERO (massimo)	RIDOTTO FINO A (minimo)
Gravità livello 1	euro 100	euro 100
Gravità livello 2	euro 300	euro 150
Gravità livello 3	euro 600	euro 300
Gravità livello 4	euro 1.100	euro 500

ITER PER LA DOMANDA

La domanda va presentata all'Agenzia provinciale per l'Assistenza e Previdenza Integrativa (APAPI), tramite:

1. Sportelli periferici della Provincia Autonoma di Trento
2. Istituti di Patronato.

In seguito viene effettuata una visita per l'accertamento della non autosufficienza dall'Unità Valutativa Multidisciplinare (UVM) del distretto sanitario di residenza che comunicherà all'Agenzia per la Previdenza Integrativa (APAPI) il livello attribuito, questa provvederà alla liquidazione dell'assegno di cura.

La visita può essere richiesta e fatta a domicilio con prescrizione del medico curante nel caso di intrasportabilità della persona.

L'assegno di cura, può essere usato per:

- contribuire a sostenere le spese per un assistente familiare;
- l'acquisto di servizi assistenziali presso soggetti accreditati;

- compensare l'assistenza prestata da un familiare–coniuge, convivente, parenti fino al 3° grado, affini fino al 2°– alla persona non autosufficiente. In questo caso saranno formalizzati gli interventi assistenziali e la frequenza dell'impegno della persona che presta l'assistenza;
- contribuire a pagare la compartecipazione ai servizi assistenziali pubblici a sostegno della permanenza a domicilio. Le spese sostenute per l'assistenza devono essere documentate e rimanere a disposizione per le verifiche previste.

L'assegno di cura è incompatibile con:

- “contributo forfettario sulle spese di assistenza per favorire la permanenza a domicilio delle persone in possesso dei requisiti di eleggibilità in RSA con livello assistenziale “Namir” (di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1306/2011);
- interventi di sostegno in favore di persone con handicap grave (c.d. “ Progetto di vita indipendente ” di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2422/2009);
- Legge Provinciale n. 6/1998 (“vecchio Assegno di cura” ora sostituito dalle disposizioni attuali);
- assegno previsto dalla Legge Provinciale n. 11/1990 (ora abrogata) a favore di invalidi civili e sordomuti ultra sessantacinquenni e invalidi civili di età inferiore ai 18 anni”.

L'assegno di cura viene sospeso in caso di:

- Ricovero per un periodo consecutivo superiore a 30 giorni, in Ospedale, in Hospice o in qualsiasi altra struttura residenziale socio-sanitaria o socio-assistenziale.
- Fruizione da parte di un familiare del congedo biennale retribuito, per l'assistenza a persone in situazioni di gravità certificata ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della L104/1992. E' importante darne tempestiva comunicazione all'Agenzia per la Previdenza Integrativa (APAPI).

RIACCERTAMENTO

Dal 1° ottobre al 31 dicembre di ogni anno successivo all'anno di presentazione della domanda l'interessato deve presentare richiesta di riaccertamento della condizione economica tramite gli Sportelli di assistenza e informazione al pubblico della Provincia Autonoma di Trento o gli Istituti di Patronato presentando dichiarazione ICEF.

RICORSO avverso il verbale dell'UVMP

Si può presentare ricorso alla UVMP (Unità Valutativa Multidisciplinare Provinciale che ha la sede presso la Medicina Legale di Trento), per la ridefinizione del livello di gravità dell'assegno di cura **entro 30 giorni**, tramite il distretto sanitario di residenza.

Contatti:

- APAPI (Agenzia Per la Assistenza e Previdenza Integrativa)
Via Zambra, 42 - Top Center - Torre B
38121 TRENTO – Tel. 0461 493234 (tramite gli uffici di >Patronato)
- PUA (Punto Unico di Accesso) che hanno sede nei distretti sanitari di residenza.
- SPORTELLO INVALIDITÀ - U.O. Medicina Legale Trento
Viale Verona 38123 Trento - Tel. 0461-902696



ASSEGNO UNICO PROVINCIALE (AUP)

E' uno strumento di sostegno alle famiglie e ai singoli, a carattere universalistico, con il quale la Provincia autonoma di Trento intende perseguire obiettivi di equità, semplificazione amministrativa e razionalizzazione degli interventi. Le famiglie, presentando una sola domanda, possono accedere ad un beneficio che ha assorbito una serie di contributi diversi (*assegno regionale al nucleo familiare, reddito di garanzia, contributo famiglie numerose, assegno integrativo invalidi e detrazione dell'addizionale regionale all'Irpef per famiglie con figli*), abrogati dall'introduzione dell'AUP e basati su misure molto diverse di valutazione economica.

L'assegno unico provinciale (AUP) si articola in:

A) Una quota "universalistica di sostegno al reddito" (*sostegno povertà*)

B) Una quota diretta a sostenere il "soddisfacimento di bisogni particolari della vita", così individuati:

- B1) mantenimento, cura, educazione ed istruzione dei figli minori o dei soggetti ad essi equiparati;
- B2) accesso ai servizi della prima infanzia (abrogata a decorrere dal 1 gennaio 2020);
- **B3) sostegno alle esigenze di vita dei componenti con invalidità.** *La persona disabile è sostenuta in ragione della gravità della sua condizione di invalidità, dell'età e della condizione economica, senza però far venir meno l'aiuto a quelle famiglie che devono sostenere il peso di un figlio invalido.*

Requisiti di accesso:

- ICEF 0,36
- Richiedente con residenza in Provincia di Trento da almeno 3 anni.

La richiesta del beneficio è presentata da un componente del nucleo familiare beneficiario. La domanda va presentata all'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa - APAPI anche attraverso gli sportelli periferici della Provincia e gli istituti di patronato. La domanda potrà essere presentata da metà settembre e fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento per la quota B3.

Contatti:

- APAPI (Agenzia Per la Assistenza e Previdenza Integrativa)

Via Zambra, 42 - Top Center - Torre B

38121 TRENTO – Tel. 0461 493234 (tramite gli uffici di >Patronato)



PROGETTI VITA INDIPENDENTE

Delibera Giunta provinciale n.1558-2017

Con il termine “Vita Indipendente” per le persone con disabilità si intende il diritto di poter fare delle scelte di vita in piena libertà e la possibilità di prendere decisioni in autonomia.

L’obiettivo del progetto è quello di favorire le persone con disabilità ad affrontare la vita di tutti i giorni attraverso un’assistenza autogestita, liberamente scelta, migliorando la propria autonomia e favorendo la permanenza presso il proprio domicilio.

Gli interventi possono essere di natura economica o in termini di servizi e non hanno natura meramente assistenziale, ma perseguono la finalità di sviluppare il percorso di autonomia, inclusione sociale e consapevole realizzazione del progetto di vita della persona.

La nostra Provincia ha definito nel 2017 i criteri attuativi del modello d’intervento in materia di vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità.

PROCEDURE PER LA RICHIESTA

Bisogna innanzitutto rivolgersi ad uno degli sportelli della Provincia, sul territorio, per richiedere l’indicatore *ICEF precisando la finalità: “per la vita indipendente”*

Per fruire del servizio sono necessari 5 requisiti obbligatori:

1. *Indennità di accompagnamento (codici 05 e 06)*
2. *Situazione di gravità dell’handicap (Legge 104/1992 art. 3, comma 3)*
3. *2 anni di residenza continuativa nella Provincia di Trento*
4. *Indicatore ICEF massimo 0,36*
5. *Età 18 – 64 anni*

Successivamente la domanda si presenta al PUA* dell’ambito territoriale di competenza,

Il PUA, valutata la presenza dei prerequisiti, invia la richiesta all’UVM di Trento (con competenza multizonale per l’attivazione dei PVI).

I presupposti per l’attivazione del Progetto sono:

- la condizione di non autosufficienza,
- la capacità di autodeterminazione.

Viene convocata l’UVM** nell’ambito territoriale di residenza, invitando anche la persona interessata.

In UVM si elabora il Progetto individualizzato, l'intervento è riconosciuto per un periodo di dodici mesi.

L'attivazione del progetto avviene previa presentazione del "Modulo di Domanda Progetto Vita Indipendente".

L'erogazione del contributo avviene a seguito della presentazione di regolare documentazione della spesa sostenuta.

Per ulteriori chiarimenti o approfondimenti si rimanda alla normativa in vigore:

- Delibera di Giunta Provinciale n. 1558 del 22/09/2017.

Referenti APSS dei PVI e contatti:

Dott.ssa GIUSEPPA MAGDA CALTAVITURO -

Email: magda.caltavituro@apss.tn.it

Coord inf. CINZIA SOMMADOSSI

Email: cinzia.sommadossi@apss.tn.it

U.O. Cure Primarie

Cure Domiciliari, Viale Verona, 190/C

Tel. 0461-902484

Legenda:

PUA* = Punti Unici di Accesso

UVM** = Unità Valutativa Multidisciplinare

PVI*** = Progetti di Vita Indipendente



Provincia Autonoma di Trento
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari



“DOPO DI NOI E ABITARE SOCIALE”

La legge Dopo di Noi, ovvero **la legge n. 112/2016**, è entrata in vigore il 25 giugno 2016 e prevede un piano volto a favorire e garantire il benessere, l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone affette da **disabilità gravi**, in particolare dopo la perdita del sostegno dei genitori.

Anche la provincia di Trento ha emanato al riguardo **la Legge Provinciale 8/2018**. Con questa legge si è voluto mettere a disposizione degli strumenti per avviare forme di abitazione autonoma e condivisa, all'interno di un progetto personalizzato complessivo, che comprenda anche gli aspetti lavorativi e relazionali. Duplice la finalità: valorizzare le risorse e le capacità delle persone, renderle in grado, quando verrà a mancare il supporto familiare, di evitare l'istituzionalizzazione quale unica soluzione concretamente praticabile coinvolgendo le persone e le loro famiglie e le Comunità di Valle e il riconoscimento, in base al principio di sussidiarietà, del ruolo del Terzo settore e del privato sociale, nella costruzione di un sistema integrato di servizi e opportunità.

Con **Deliberazione di Giunta provinciale n. 768 del 14 maggio 2021** si è provveduto a dare attuazione alle disposizioni della legge provinciale sull'handicap in materia di "abitare sociale".

L'abitare sociale si occupa di costruire possibili soluzioni abitative che possano valorizzare le potenziali autonomie della persona con disabilità e, attraverso di esse, migliorare nel complesso la sua inclusione sociale, affrontando il tema del Dopo di Noi in maniera ampia, ossia coinvolgendo i loro familiari quando sono ancora in vita, attraverso la loro partecipazione attiva.

L'abitare sociale mira a sostenere e accompagnare gradualmente il processo di autonomia innescando processi di cambiamento e di autodeterminazione della persona con disabilità. Questo processo si attua attraverso due specifiche progettualità:

1. percorsi di sperimentazione delle proprie capacità ed autonomie personali e avvicinamento all'abitare in modo autonomo;
2. sviluppo di forme di coabitazione e di condivisione del progetto di vita con altre persone.

I progetti consisteranno in “percorsi” volti alla valorizzazione delle capacità dei soggetti con disabilità ai fini di accrescere l'autonomia nel contesto abitativo e sociale.

Per poter accedere ad un progetto di abitare sociale è *necessario presentare apposita domanda presso l'ufficio territorialmente competente in materia di politiche sociali della Comunità di riferimento in relazione alla residenza del richiedente*. Le domande saranno istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione.

I requisiti per poter accedere ad un progetto di abitare sociale sono: - Maggiore età - Residenza in provincia di Trento - Invalidità civile riconosciuta nella percentuale non inferiore al 46%.

L'accesso inoltre risulta subordinato alle seguenti condizioni: - valutazione di idoneità e presa in carico da parte del Servizio sociale competente.

Gli elementi oggetto di valutazione sono raggruppati nelle seguenti aree:

a) Motivazione: la persona con disabilità è coinvolta in prima persona nelle scelte che la riguardano e quindi viene rilevata la motivazione, i suoi desideri e la volontà di aderire al progetto di abitare sociale. Visto il ruolo cruciale svolto dalla famiglia, andrà parallelamente analizzata la motivazione della stessa, approfondendo tutti quegli elementi (aspettative, narrazioni e difficoltà) che fungono da presupposti alla richiesta ed alla buona riuscita del progetto. Per le persone con difficoltà cognitive deve essere garantito in ogni caso il sostegno necessario in modo che possano assumere in maniera consapevole la decisione di realizzare un progetto di vita autonoma, con il supporto dei familiari o di chi ne tutela gli interessi.

b) Potenzialità per vivere in autonomia: gli elementi da considerare concernono le caratteristiche personali, comportamentali, le capacità relazionali della persona, la situazione occupazionale e lo stato di salute. La valutazione dello stato di salute avviene sulla base della documentazione in possesso e, ove necessario, con il coinvolgimento di personale sanitario.

c) Competenze della persona: gli elementi da considerare concernono le capacità (per es. lavorative, artistiche, manuali ecc.) valorizzabili attraverso un progetto di abitare sociale.

d) Situazione familiare: gli elementi da considerare concernono la presenza o meno di familiari e le relazioni in essere con gli stessi.

e) Contesto sociale: gli elementi da considerare concernono il sistema dei servizi, delle risorse territoriali e delle relazioni di comunità che ne caratterizzano la struttura di sostegno. Viene riservata particolare attenzione agli aspetti relazionali e di contesto.

f) Altro: In aggiunta alle precedenti è possibile individuare un'ulteriore area ritenuta significativa e oggetto di valutazione.

Alcune cooperative sociali trentine (CS4, Eliodoro, Grazie alla vita, GSH, Bucaneve, Iter e La Rete), da alcuni anni hanno già attivato dei progetti sperimentali di abitare sociale, si possono contattare per approfondimenti:

Referenti e Contatti

Per informazioni approfondite e per l'attivazione dei progetti per il Dopo di Noi, contattare i servizi sociali dei Comuni per Trento e Rovereto e delle Comunità di Valle per tutti gli altri Comuni.



DIRITTO AL LAVORO (Legge 68/99)

La legge 68/99 ha come finalità la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.

Per collocamento mirato s'intende un progetto occupazionale coerente con le potenzialità lavorative e le capacità della persona. Tale progetto viene redatto valutando i problemi connessi con l'ambiente, gli strumenti e le relazioni interpersonali del luogo lavorativo di inserimento attuando strategie di supporto.

LE PERSONE TUTELATE DALLA LEGGE 68/99

- persone disabili con invalidità civile superiore al 45% fino al 100% (in questo caso con potenzialità lavorativa espressa);
- invalidi del lavoro con minorazione superiore al 33%;
- invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio
- ciechi assoluti o con un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi;
- non udenti dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

ISCRIZIONE ALLE CATEGORIE PROTETTE

L'iscrizione alle categorie protette avviene al centro per l'impiego del territorio di residenza portando con sé il proprio verbale di invalidità, ulteriori requisiti sono:

- essere in età lavorativa;
- essere privo di occupazione;
- essere immediatamente disponibile allo svolgimento di un'attività lavorativa conforme alle proprie capacità e abilità;
- se cittadini extracomunitari (non cittadini UE): essere in possesso di permesso di soggiorno/carta di soggiorno validi.

Dopo l'iscrizione la persona effettua con il suo referente al centro per l'impiego (competente per residenza) un primo colloquio di approfondimento della situazione lavorativa, formativa e personale (anche con eventuale supporto dell'assistente sociale nel caso sia seguita dai servizi sociali).

Le informazioni raccolte sono trasmesse alla *Commissione Sanitaria Integrata* (CSI), istituita presso l'U.O. di Medicina legale della Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari che, dopo una visita collegiale, stende una relazione conclusiva indicando il profilo funzionale tra quelli di seguito descritti:

- *Collocamento mirato senza interventi di supporto;*
- *Collocamento mirato con il supporto di un servizio di mediazione;*
- *Collocamento mirato con il supporto di un servizio di mediazione e con l'utilizzo di strumenti tecnici;*
- *Percorso formativo propedeutico al collocamento mirato;*
- *Percorso per disabili psichici: avviamento al lavoro con richiesta nominativa mediante convenzioni (art.11 Legge n. 68/99);*
- *Non collocabile al lavoro.*
- *Percorso per situazioni socio-sanitarie complesse.*

Ricevuta la relazione conclusiva la persona si rivolge quindi nuovamente all'operatore di riferimento del Centro per l'impiego per predisporre un progetto di inserimento lavorativo ed individuare una collocazione.

N.B. Le persone con invalidità del lavoro o per servizio non vengono sottoposte alla visita della Commissione sanitaria integrata, dovranno richiedere la diagnosi funzionale redatta dall'INAIL.

- ✓ Qualora vi siano i requisiti possono essere concessi degli incentivi e dei rimborsi all'azienda che assume nel caso di necessità di adeguamento del posto di lavoro.

Le persone riconosciute con handicap grave e permanente art 3 comma 3 della L104/92, hanno diritto ad usufruire di permessi lavorativi (due ore giornaliere o tre giorni al mese).

I datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di 14 dipendenti sono tenuti ad assumere persone appartenenti alle categorie protette.

I sordi e gli invalidi per qualsiasi causa ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74%, hanno diritto per ogni anno di lavoro effettivamente svolto a due mesi di contribuzione figurativa. Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (articolo 80, comma 3)

Agenzia Del Lavoro di Trento: NUMERO VERDE: 800 264 760



RICORSO ALL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Legge n.6/2004

FINALITÀ DELLA LEGGE

- Art. 1. *“La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.”*

L'innovazione dell'A.d.S. (Amministrazione di Sostegno) si pone come misura personalizzata di tutela che mira a conservare la capacità di agire della persona, prevedendo una forma di supporto esclusivamente per le funzioni che non può compiere autonomamente. Viene sottolineata la centralità della persona e l'importanza di assicurare il suo diritto all'autodeterminazione, intesa come opportunità di poter operare in autonomia, fino a quando possibile, le proprie scelte personali.

L'A.d.S. è nominato dal Giudice Tutelare che assiste la persona che per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica si trova nell'impossibilità permanente o temporanea di provvedere ai propri interessi. Può essere un parente o altra persona idonea nominata dal giudice.

I poteri dell'amministratore di sostegno sono quelli stabiliti nel decreto di nomina del Giudice Tutelare. Può agire in affiancamento e/o in sostituzione della persona per quanto riguarda atti di natura patrimoniale e personale.

Esempi di compiti dell' A.d.S.:

Gestisce le entrate del beneficiario e utilizza questi importi per le sue esigenze.

Mantiene rapporti con gli enti pubblici e/o privati per le varie richieste di assistenza e sussidi vari.

Gestisce la relazione con i medici curanti e, se necessario, rilascia il consenso informato per eventuali interventi sanitari.

Assiste o rappresenta il beneficiario nel compimento di atti di straordinaria amministrazione, in questo caso tali atti devono essere prima autorizzati dal Giudice Tutelare. (es. compravendita di un immobile..).

La richiesta di assegnazione di un amministratore di sostegno (ricorso al Giudice Tutelare) può essere fatta dalla persona potenzialmente beneficiaria, dal coniuge o la persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore dal curatore, dal Pubblico Ministero, dai Servizi sanitari e sociali che hanno in cura il beneficiario.

La richiesta può essere presentata presso la cancelleria del giudice tutelare ove il beneficiario ha la residenza, nella nostra provincia presso i tribunali di Trento e Rovereto.

Il “Ricorso” verrà notificato al beneficiario e alle altre persone eventualmente indicate dal giudice. I suoi poteri sono indicati nel decreto di nomina.

Il provvedimento può essere a tempo indeterminato o determinato, è sempre modificabile e/o revocabile mediante istanza motivata al Giudice Tutelare presentata dai soggetti legittimati (coloro che sono legittimati a proporre ricorso). *L'assistenza di un avvocato non è necessaria, ma in certe situazioni è preferibile*: ad es. nel caso di situazione giuridico-economica complessa, divergenze con il beneficiario sulla richiesta di nomina, quando vi sia la previsione che la nomina incida sui diritti fondamentali della persona.

L'Amministratore di Sostegno ha obbligo di presentare al Giudice Tutelare un rendiconto economico periodico (di solito una volta all'anno) e una relazione sulle condizioni di vita della persona beneficiaria. I soggetti che hanno proposto il Ricorso, possono segnalare al Giudice Tutelare il comportamento negligente dell'A.d.S.; persone vicine al beneficiario possono informare i familiari ed i servizi che hanno in carico la persona o la Procura.

INFO:

Per maggiori informazioni è possibile contattare:

l'Associazione *Comitato per l'Amministratore di Sostegno in Trentino – APS*, con sede in Via Dordi, 8 a Trento, al numero 3338790383, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.

Sul sito www.amministratoredisostegnotn.it è scaricabile la guida in pdf e sono consultabili gli orari degli sportelli informativi dislocati sul territorio provinciale (Borgo Valsugana, Cavalese-Pozza di Fassa, Cles, Mezzocorona, Pergine Valsugana, Primiero, Riva del Garda, Rovereto, Tione di Trento, Trento, Vezzano).



SERVIZIO DI TRASPORTO PROVINCIALE: MuoverSi



Il servizio provinciale è di competenza della UMSE Disabilità e integrazione socio sanitaria. E' previsto per le persone con disabilità e può essere attivato per varie motivazioni: lavoro, studio, incarichi di volontariato, attività sociali presso centri/laboratori, prestazioni sanitarie, visite mediche, cure ed altre eventuali necessità. Non è alternativo al servizio scolastico individualizzato (Dipartimento provinciale trasporti), ma può essere utilizzato per la scuola quando quest'ultimo non può essere attivato.

Per poter accedere al MuoverSi, si deve compilare apposita domanda di ammissione (scaricabile dal sito: www.trentinosociale.it) e consegnarla o spedirla via posta *alla Unità di Missione Semplice (UMSE) Disabilità e integrazione Socio Sanitaria della provincia in via Gilli, 4, 38121 Trento*. Deputati alla raccolta delle domande sono anche gli sportelli periferici della Provincia e della cooperativa HandiCREA; oppure tramite mail a: umse.disabili_integrasociosan@pec.provincia.tn.it

Alla domanda vanno allegati:

- Una marca da bollo da €16.00
Fotocopia della certificazione medico legale con i requisiti richiesti
- Fotocopia della carta d'identità
- Eventuale certificazione a supporto delle necessità di viaggio

I requisiti richiesti:

residenza nel territorio della provincia di Trento (possono essere ammessi anche gli studenti residenti fuori Provincia ed iscritti all'università di Trento),

invalidità o certificazione della legge 104/1992 come di seguito:

- codice 05, >> sul certificato di invalidità: impossibilità a deambulare in modo autonomo senza l'aiuto di un accompagnatore,
- codice 06, >> sul certificato di invalidità: impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita,
- codice 07, >> nel certificato di invalidità per i minori di 18 anni,
- cecità totale o parziale >> (ipovedenza grave),
- legge n. 104/1992 >> certificazione di handicap con connotazione di gravità e con grave limitazione della capacità di deambulazione.

La procedura di attivazione dura 45 giorni.

L'assegnazione minima prevista dalla norma è di 200 buoni chilometrici annuali (per anno solare), la tariffa d'ingresso per tutti è di 40,00 euro (anche in questo caso l'attivazione va fatta presso il CAF).

Per le assegnazioni superiori ai 200 chilometri, il calcolo dell'importo da pagare verrà effettuato dai CAF (senza alcuna spesa per l'utente), attraverso il calcolo dell'ICEF (Indicatore Condizione Economico Finanziaria).

Dopo essersi rivolti al CAF, si dovrà pagare l'importo stabilito tramite il nuovo sistema di pagamento PAGOPA (il pagamento va fatto sempre a nome della persona che utilizza il Servizio e lo stesso va riportato nella causale).

Qualora il richiedente non voglia fare il calcolo dell'ICEF, la tariffa da pagare sarà quella massima prevista.

Dopo alcuni giorni dal pagamento, l'interessato riceverà a domicilio la lettera d'ammissione al servizio MuoverSi, con allegata la tessera identificativa che dà diritto a prenotare i viaggi.

Per la prenotazione è sufficiente telefonare ai seguenti vettori:

CTA (Consorzio Trentino Autonoleggiatori), Cooperativa VALES, Cooperativa RADIO TAXI di Trento, Consorzio RADIO TAXI ROVERETO VILLAGARINA, Cooperativa TAXI ALTOGARDA, Cooperativa ABC-IRIFOR di Trento, Cooperativa ADIGE TAXI di Rovereto.

Altre Informazioni utili:

Se è necessario si potrà fare richiesta di ulteriori chilometri in corso d'anno con un apposito modulo, esclusivamente per motivi di lavoro, sanitari e sociali certificati. Questi sono acquistabili alla tariffa unica di 0,50 Euro ciascuno.

Per viaggi "fuori provincia", gli utenti saranno autorizzati ad utilizzare il servizio MuoverSi limitatamente alle sole prestazioni di natura sanitaria prescritte da un medico specialista della patologia e di seguito autorizzate da parte del Distretto sanitario competente per territorio di residenza.

I buoni chilometrici acquistati e non usati scadranno a fine anno e non saranno utilizzabili l'anno successivo.

E' prevista la possibilità di attivare il *servizio SMuoverSi*, che consente di ricevere informazioni a riguardo della propria situazione chilometrica,

tramite messaggi SMS.

Per maggiori informazioni, ci si può rivolgere:

- Call Center del Servizio Muoversi,
presso la Umse disabilità e Integrazione Socio Sanitaria
con sede in Via Gilli 4 a Trento
aperto: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30
e il giovedì dalle 13.30 alle 16.30
Telefono 0461-493842
Email: muoversi@provincia.tn.it - Sito: www.trentinosociale.it
- Cooperativa HandiCREA Via San Martino 46 – Trento
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.00 -
Recapito 0461-239396
- Sportelli Periferici della Provincia.



SERVIZIO TRASPORTO PROVINCIALE INDIVIDUALIZZATO

Cos'è

Gli alunni BES (Bisogni Educativi Speciali) e gli utenti diversamente abili frequentanti scuole, centri socio educativi, possono usufruire del trasporto individualizzato promosso dalla Provincia autonoma di Trento.

Il trasporto è garantito a utenti con difficoltà motorie, sensoriali o psichiche, di natura permanente o temporanea, con i seguenti criteri:

- la menomazione temporanea non dovrà avere durata inferiore ai 30 giorni;
- il trasporto su percorso casa-scuola di utenza (scuola primaria e secondaria di primo grado)
- il trasporto sul percorso casa-scuola (secondaria di secondo grado) ove la distanza non superi i 30 km, fatti salvi i casi di assenza entro tale distanza di scuole con analoghe caratteristiche o di problemi di capienza;
- il servizio di trasporto verso centri, previa prescrizione medica, per svolgere attività di rieducazione logopedica, fisioterapia, ippoterapia, pet-therapy, musicoterapia;
- il trasporto verso centri estivi nonché per eventuali uscite formative, visite guidate ed altre attività didattiche svolte in ambiente extra- scolastico nel territorio provinciale purché si concludano nell'arco di una giornata;
- il trasporto per la frequenza in modo continuativo di centri educativi, al fine di favorire l'inserimento dei soggetti stessi nel mondo sociale ove la distanza non superi i 30 km, fatti salvi i casi di assenza entro tale distanza di centri con analoghe caratteristiche o di problemi di capienza.
- il servizio di trasporto per i rientri in famiglia degli utenti minori con partenza dagli appartamenti protetti presenti sul territorio sulla base della documentazione rilasciata dal Tribunale dei minori.

A chi si rivolge

- utenti diversamente abili
- alunni che richiedono il trasporto la frequenza a scuole dell'infanzia, scuole di primo grado, scuole di secondo grado e istituti superiori,
- alunni che richiedono il trasporto per la frequenza di centri diurni per minori (centri compiti)
- alunni che richiedono il trasporto per la frequenza di terapie in ambiente extrascolastico

Chi può fare domanda

- il genitore o il responsabile dell'alunno minorenne - l'utente se maggiorenne

CONTATTI:

Servizio Provinciale Trasporti Pubblici

Piazza Dante, n. 6 - 38122 Trento

Telefono 0461-497970, 0461-497955, 0461-497967 Fax 0461-497968

e-mail: trasporti.diversamenteabili@provincia.tn.it



L.E.A. - LIVELLI ESSENZIALI ASSISTENZA PRESTAZIONE AGGIUNTIVA N. 11

Concorso spese per percorsi riabilitativi a favore di soggetti affetti da autismo, psicosi infantile, paralisi cerebrale infantile, sindrome di down e/o malattia rara.

Requisiti obbligatori. Sono rimborsabili prestazioni a soggetti che abbiano contemporaneamente i seguenti criteri:

- iscritti al Servizio Sanitario Provinciale e residenti in Provincia di Trento **da almeno 3 anni**;
- con diagnosi di disturbi dello spettro autistico, psicosi infantile, paralisi cerebrale infantile, Sindrome di Down e/o malattia rara certificata ai sensi del DM 279/2001 e ss.mm.;
per i quali il medico prescrittore riconosca un alto grado di compromissione funzionale.

1. Concorso alle spese sostenute per:

- 1.1 - **prestazioni di carattere terapeutico-riabilitativo** erogate da professionisti sanitari della riabilitazione: Fisioterapista, Logopedista, Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica, Educatore Professionale, Tecnico della Neuro e psicomotricità in età evolutiva, Terapista Occupazionale. Le prestazioni devono essere erogate in regime di libera professione o, se in forma strutturalmente organizzata, da gestori non convenzionati con il Servizio Sanitario nazionale e con i Servizi Socio Assistenziali territoriali.
- 1.2 - **prestazioni di carattere socio-riabilitativo** (es. attività mediate da animali, musica, arti varie o interventi educativi...). Le prestazioni rimborsabili sono quelle erogate da professionista dedicato al supporto individuale all'utente, operante in libera professione o, se in forma strutturalmente organizzata, da gestori non convenzionati con il Servizio Sanitario nazionale e con i Servizi Socio Assistenziali territoriali.

2- Laddove le prestazioni siano fruite fuori dalla provincia di Trento, vi è un rimborso delle spese di viaggio e permanenza nei luoghi ove vengono fruite le prestazioni riabilitative di cui ai punti 1.1. e 1.2., per l'assistito e un accompagnatore.

L'ammontare del concorso spese di cui ai punti 1.1., 1.2. è:

- pari ad euro 10.000 per le prestazioni erogate in regime di ricovero o residenziale;
- pari ad euro 4.000 per le prestazioni erogate in regimi diversi dal punto precedente.

L'ammontare massimo annuale dei rimborsi delle spese di cui al punto 2. è pari ad euro 500,00.

Iter da seguire

Per accedere al concorso spese bisogna chiedere **per i soggetti**

in età evolutiva, una preventiva prescrizione redatta da un medico specialista delle UU.OO. di Neuropsichiatria Infantile (NPI) aziendali o convenzionati, e da un medico specialista delle UU.OO. di Psichiatria e Fisiatria aziendali o convenzionati, **per i soggetti maggiorenni**.

Nella prescrizione il medico specialista attesta che l'avente diritto:

- sia affetto da una delle patologie previste;
- abbia un alto grado di compromissione funzionale;
- necessita di un intervento aggiuntivo o sostitutivo rispetto a quanto erogabile dalle strutture pubbliche o private accreditate.

La prescrizione, può essere redatta anche in forma di validazione di un programma terapeutico riabilitativo formulato da un professionista e/o di un programma di prestazioni di carattere socio riabilitativo secondo quanto previsto sopra.

Qualora richiesto dal medico prescrittore, a conclusione dell'erogazione delle prestazioni, deve essere predisposta dal professionista erogatore, una relazione conclusiva indicante gli esiti ottenuti.

Modalità di Rimborso

Alla domanda da presentare al Servizio amministrazione territoriale il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- il modulo di prescrizione debitamente compilato dal medico prescrittore, pubblico o convenzionato;
- documentazione fiscale (comprovate le spese sostenute per i professionisti o i gestori strutturati);
- se spese sostenute in regime di ricovero, la cartella clinica;
- spese di viaggio documentate, altro eventuale richiesto.

Disposizioni finanziarie e monitoraggio della spesa. L'APSS esegue un costante monitoraggio delle documentazioni e della spesa per questa prestazione e ne comunica i risultati alla PAT con cadenza semestrale al 30 marzo e 30 settembre di ogni anno.

Sportello prestazioni e assistenza aggiuntiva APSS

Viale Verona Corpo B – 38123 Trento

Orari:

- Informazioni telefoniche: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 14.30 alle 15.42-Telefono 0461-902381/904546.
- Sportello aperto al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00 (In altri orari l'ufficio è accessibile solo su prenotazione telefonica).
- Mail: ufficioassistenzaaggiuntiva@apss.tn.it .

L.E.A. - LIVELLI ESSENZIALI ASSISTENZA PRESTAZIONE AGGIUNTIVA N. 19

FORNITURA E RIPARAZIONE DI PROTESI, PRESIDI ED AUSILI EXTRATARIFFARIO

In favore delle persone residenti in provincia di Trento sono assicurate le seguenti prestazioni aggiuntive in materia di assistenza protesica:

- per le persone ricoverate, affette da gravi patologie invalidanti, è assicurata la fornitura e l'assistenza tecnica dei dispositivi necessari per la dimissione protetta a domicilio, per il periodo indicato dal piano terapeutico. La richiesta è effettuata dal medico specialista dell'U.O. ospedaliera.
- per forniture aggiuntive di protesi che riguardano ausili tecnici ed apparecchi non previsti nel Nomenclatore Tariffario, ma indispensabili per realizzare il recupero funzionale e sociale altrimenti non raggiungibile, incluse le riparazioni dei dispositivi autorizzati. L'erogazione delle prestazioni è attribuita competenza multizonale al Distretto di Trento.

Soggetti aventi diritto.

Hanno diritto alla fornitura le persone individuate al punto 3 dell'allegato A della deliberazione n. 1217 del 16.05.2008 e quelle riconosciute in situazione di handicap dalla commissione sanitaria prevista dall'art. 4, comma 1 della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8. Si prescinde dall'invalidità civile, dall'handicap ecc., per la concessione di determinati ausili e protesi aggiuntive, correlati a specifiche patologie.

La prescrizione del dispositivo è effettuata dal medico specialista pubblico, dipendente o convenzionato e deve indicare il piano riabilitativo, i risultati attesi.

La domanda dell'interessato è inviata al Distretto competente, anche tramite il Distretto di residenza, corredata dalla seguente documentazione:

- *certificazione di invalidità o di handicap, ove richiesta;*
- *prescrizione dettagliata del medico specialista;*
- *preventivo di spesa della fornitura aggiuntiva.*

I dispositivi e/o ausili aggiuntivi erogabili possono essere:

a) ausili e dispositivi aventi carattere prettamente sanitario, indicati nell'elenco, non riconducibili al Nomenclatore tariffario ma necessari per la cura di pazienti con gravi patologie, per i quali si ritiene opportuno garantire forme semplificate di fornitura;

b) ausili e dispositivi di tipo socio-sanitario, ossia idonei a realizzare il recupero sia sociale che funzionale della disabilità, come:

Computer con programmi specifici e accessori per soggetti di età inferiore ai 18, per uso domiciliare.

Computer prima assegnazione e rinnovi per soggetti di età superiore ai 18 anni, per uso domiciliare.

La proposta deve essere finalizzata a favorire il recupero funzionale, la comunicazione alternativa e l'integrazione sociale del paziente.

Sono concedibili in deroga, in via eccezionale ausili e dispositivi innovativi non compresi negli elenchi, ma necessari per la cura o il recupero fisico e sociale delle persone e ausili anche non innovativi, in presenza di condizioni cliniche di particolare gravità o di malattie genetiche e rare.

In presenza delle stesse condizioni è anche concedibile, in deroga, una seconda fornitura di un ausilio già concesso.

La valutazione della richiesta e successiva autorizzazione e fornitura da parte del distretto di Trento avvengono con le seguenti modalità:

per gli ausili e protesi di tipo socio-sanitario di tipo b., l'autorizzazione viene effettuata, previa valutazione su base documentale, da una apposita Commissione multidisciplinare istituita presso il distretto sanitario di Trento. L'Azienda sanitaria interviene con un contributo dell'80% della spesa sostenuta documentata.

Per la fornitura di computer, l'Azienda concede un importo massimo di spesa autorizzabile per ciascun ausilio. Eventuali richieste di P.C. e software saranno valutate dalla Commissione in deroga alla regola dell'importo massimo autorizzabile.

La commissione valuta la richiesta **entro 30 giorni** dalla presentazione della stessa, autorizza la fornitura e stabilisce i termini e le condizioni dell'eventuale rinnovo del presidio.

CONTATTI:

Gli uffici competenti alla ricezione delle domande per la fornitura degli ausili non compresi nel Nomenclatore Tariffario sono l'Ufficio Assistenza Protesica e gli uffici territoriali periferici.

Le richieste devono essere effettuate su apposita modulistica che si può trovare anche sul sito dell'APSS – www.apss.tn.it.

L'Ufficio Assistenza Protesica si trova a:

Trento al Centro per i Servizi Sanitari in Viale Verona Palazzina C2.

Orario telefonico: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Contatti: tel. 0461-902256 – mail: assistenzaprotesica@apss.tn.it



Provincia Autonoma di Trento
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari



**L.E.A. - LIVELLI ESSENZIALI ASSISTENZA
PRESTAZIONE AGGIUNTIVA N. 25
Concorso spese per la Fisioterapia domiciliare**

A chi si rivolge

Iscritti e residenti al SSP che abbiano una delle seguenti patologie:

1. stato vegetativo a minima responsività;
2. tetraplegie da lesione midollare (con perdita autonomia motoria);
3. miopatie (con perdita di autonomia motoria);
4. sclerosi multipla in fase avanzata - altre patologie a queste assimilabili;
5. SLA (sclerosi laterale amiotrofica);
6. affetti da malattie rare (ALLEGATO 7 DPCM 12/1/2017) purché il centro di riferimento provinciale certifichi il bisogno delle prestazioni riabilitative

IMPORTI MASSIMI EROGABILI ANNUALMENTE

€ 4.000 per prestazioni fisioterapiche a domicilio erogate da professionisti privati.

ITER PROCEDURALE:

Consegna on-line, all'indirizzo di posta elettronica:

ufficioassistenzaaggiuntiva@apss.tn.it di:

1. richiesta rimborso su modulo predisposto e compilato in ogni sua parte dal fruitore della prestazione, dal genitore o amministratore di sostegno;
2. certificato medico predisposto, con le modalità sopra descritte, (una tantum), che dovrà essere rinnovato annualmente, in assenza di sostanziali mutamenti, entro il 31 gennaio di ogni anno, dal MMG o pediatra di libera scelta, in caso di minori, da consegnare sempre con le stesse modalità di cui sopra;
3. documentazione fiscale (fattura o ricevuta fiscale), quietanzata, di data posteriore al certificato medico;

N.B: nel caso in cui il professionista erogatore delle prestazioni, avesse l'obbligo di trasmissione della documentazione fiscale allo SDI, nel corpo della fattura andrà necessariamente evidenziato.

1. telefonare alle segreterie di fisiatria sul territorio per appuntamento per visita domiciliare;
2. rilascio del certificato;
3. effettuazione delle terapie da professionista privato;
4. rilascio documentazione fiscale e pagamento;
5. consegna ON LINE della documentazione sopra con modulo allegato

CONTATTI

Ufficio Prestazioni Assistenza aggiuntiva, con sede al Centro Servizi Sanitari di Viale Verona Palazzina B o in alternativa presso gli sportelli periferici di APSS o della Provincia.

Mail: ufficioassistenzaaggiuntiva@apss.tn.it

Telefono: 0461/902381 – 0461/904546 -0461/904576

Sito: www.trentinosociale.it



Provincia Autonoma di Trento
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari



AGEVOLAZIONI FISCALI PER AUSILI TECNICI E INFORMATICI

L'aliquota agevolata per i mezzi di ausilio.

Si applica l'aliquota Iva agevolata del 4% (anziché quella ordinaria del 22%) per l'acquisto di mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili.

Sono soggetti ad Iva agevolata del 4%, per esempio: servoscala e altri mezzi simili, che permettono ai soggetti con ridotte o impedito capacità motorie il superamento di barriere architettoniche (tra questi, anche le piattaforme elevatrici, se possiedono le specificità tecniche che le rendono idonee a garantire la mobilità dei disabili con ridotte o impedito capacità motorie), protesi e ausili per menomazioni di tipo funzionale permanenti, protesi dentarie, apparecchi di ortopedia e di oculistica, apparecchi per facilitare l'udizione ai sordi, poltrone e veicoli simili, prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere per il superamento o l'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'aliquota agevolata per i sussidi tecnici e informatici.

Oltre alla detrazione Irpef del 19%, si applica l'aliquota Iva agevolata al 4% (anziché quella ordinaria del 22%) per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti **a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge n. 104 del 1992.**

Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità sia appositamente fabbricati. È agevolato, per esempio, l'acquisto di un fax, di un modem, di un computer, di un telefono a viva voce, eccetera.

È importante precisare, tuttavia, che deve trattarsi, comunque, di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di **natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio** e per conseguire una delle seguenti finalità: facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente, l'accesso all'informazione e alla cultura ed assistere la riabilitazione.

Per fruire dell'aliquota ridotta il disabile deve consegnare al venditore, al momento dell'acquisto, la seguente documentazione:

- "specificazione prescrizione" rilasciata dal **medico specialista** dell'Asl di appartenenza, dalla quale risulti il **collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico**

- **certificato**, rilasciato dalla competente Azienda sanitaria”, attestante l’esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (*motoria, visiva, uditiva o del linguaggio*) e il carattere permanente della stessa”.

CONTATTI:

Direzione Provinciale Agenzia delle Entrate di Trento
Via Brennero

Referenti per la disabilità:

dott. Marco Dalponte telefono 0461-410544
mail: marco.dalponte@agenziaentrate.it

dott.ssa Elisabetta Zambotti telefono 0461-410501
mail: elisabetta.zambotti@agenziaentrate.it

*Per ulteriori informazioni, consultare la
GUIDA ALLE “AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ”,
aggiornata a febbraio 2022.*



AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL SETTORE AUTO

Possono usufruire delle agevolazioni:

1. non vedenti e sordi
2. disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento
3. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
4. disabili con ridotte o impedito capacità motorie

“Per le persone affette da sindrome di Down, rientranti nella categoria dei portatori di handicap psichico o mentale, è ritenuta ugualmente valida la certificazione rilasciata dal proprio medico di base che, pertanto, può essere prodotta per richiedere le agevolazioni fiscali in sostituzione del verbale di accertamento emesso dalla Commissione medica. È tuttavia necessario che a tali soggetti sia riconosciuta l'indennità di accompagnamento.”

Agevolazioni possibili per acquisto autoveicoli:

DERTRAZIONE IRPEF 19%

AGEVOLAZIONI IVA 4%

ESENZIONE PERMANENTE BOLLO AUTO

ESENZIONE IMPOSTA TRASCRIZIONE al PRA

Può beneficiare delle agevolazioni sopra descritte, il familiare che ne sostiene la spesa, solo nel caso in cui la persona con disabilità sia a suo carico ai fini fiscali. Per essere considerato “fiscalmente a carico”, il disabile che deve avere un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro (4.000 euro, dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni). Per il raggiungimento di questo limite non va tenuto conto dei redditi esenti, come, per esempio, le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili.

DETRAZIONI PER I FIGLI A CARICO

Il contribuente che ha figli, fiscalmente a carico, ha diritto a detrazioni dall'Irpef il cui importo varia in funzione del suo reddito complessivo.

La norma ha stabilito delle detrazioni di base:

l'importo di tali detrazioni diminuisce con l'aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro.

SPESE DEDUCIBILI DAL REDDITO

Sono interamente deducibili dal reddito complessivo del disabile:

- spese mediche generiche (per esempio, le prestazioni rese da un medico generico, l'acquisto di medicinali),
- spese per "assistenza specifica".

CONTATTI:

Direzione Provinciale Agenzia delle Entrate di Trento in Via Brennero 133

Referenti per la disabilità:

dott. Marco Dalponte telefono 0461-410544

mail: marco.dalponte@agenziaentrate.it

dott.ssa Elisabetta Zambotti telefono 0461-410501

mail: elisabetta.zambotti@agenziaentrate.it

Per ulteriori informazioni, consultare la GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE CON DISABILITA', aggiornata a febbraio 2022.



CONTRIBUTO PROVINCIALE PER LA ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche in edifici privati possono essere concessi contributi secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 16 della L.P. 7 gennaio 1991, n. 1.

I termini per la presentazione delle domande di contributo per la realizzazione di interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati **ogni anno** decorrono dal **2 gennaio al 31 marzo**.

Le domande **devono essere** presentate alla Umse disabilità e integrazione socio sanitaria in Via Gilli, 4, 38121 – Trento, **solamente in via telematica** tramite gli Istituti di patronato ed assistenza sociale presenti sul territorio provinciale che hanno aderito alla raccolta delle domande stesse oppure agli **Sportelli periferici di assistenza e informazione al pubblico della Provincia**, indicati in appositi elenchi comprensivi di indirizzi e recapiti telefonici pubblicati in questo sito.

All'atto della presentazione della domanda si dovrà essere in possesso della dichiarazione ICEF (o presentarla contestualmente alla domanda in accordo con il Patronato o lo Sportello) di tutti i componenti del nucleo familiare. Sulla domanda dovrà essere apposta una marca da bollo da Euro 16,00.

Le domande possono essere presentate secondo due tipologie:

- **procedura ordinaria**: i lavori possono essere iniziati solo dopo la presentazione della domanda e quindi le relative fatture devono essere state emesse successivamente alla presentazione della domanda stessa, ad eccezione di quelle riguardanti la fase di progettazione o l'acconto dovuto all'impresa o ai fornitori.

- **procedura semplificata**: è alternativa alla procedura ordinaria e può essere utilizzata solo per interventi con una spesa complessiva prevista non superiore a **Euro 30.000,00** già conclusi al momento della presentazione della domanda e comunque non antecedentemente al 2 gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda stessa (per la conclusione dei lavori si fa riferimento alla data dell'ultima fatture emessa).

NEWS - Dal 2022 è possibile chiedere il contributo anche per alloggi non ancora di proprietà al momento della domanda, oppure su alloggi di proprietà di un familiare, quando questo intende accogliere nel proprio nucleo il portatore di minorazione.

REQUISITI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO

Le Persone con grado di invalidità riconosciuto superiore al 33%, devono avere la residenza anagrafica da almeno **2 anni** continuativi nella provincia di Trento:

- avere la residenza anagrafica nell'immobile interessato dall'intervento oggetto del contributo,
- avere un Indicatore della Condizione Economica Familiare "I.C.E.F." non superiore a 0,90
- godere sull'immobile o sull'unità abitativa oggetto dell'intervento di un diritto di proprietà, di comproprietà o di altri diritti reali di godimento oppure, per interventi diversi dall'installazione di ascensori e piattaforme elevatrici,
- godere anche soltanto di un diritto personale di godimento dell'abitazione.

NEWS - Delibera di Giunta provinciale n.2178- 2021

Ha introdotto la possibilità di erogare a favore di portatori di minorazione, un **contributo straordinario** (massimo fino a 60.000 euro) **per l'acquisto di un alloggio, idoneo a soddisfare i propri bisogni essenziali, quando nella rispettiva abitazione, per motivi tecnici e strutturali, non è possibile realizzare gli interventi di cui all'art. 16 della medesima legge provinciale** e tenuto conto delle caratteristiche dell'alloggio, della gravità del soggetto disabile o delle prospettive di evoluzione della stessa.

Punti essenziali per ottenere il finanziamento:

- verifica dell'assenza di altre possibilità effettuata attraverso una conferenza dei servizi, compresi i servizi sociali ed APSS, se necessario;
- massimo della spesa ammessa calcolato sul valore catastale dell'abitazione di attuale residenza, più spese tecniche e notarili;
- ICEF minore di 0,90;
- limitato a disabilità grave poiché si tratta di intervento senza graduatoria e calcolato tenendo conto della spesa ammessa e della condizione economica.

Recapiti per informazioni:

Umse Disabilità e integrazione socio sanitaria - Via Gilli, 4 – Trento

Per la parte amministrativa:

Bruna Veneri tel. 0461 - 493807

Per la parte tecnica:

Alessandro geom. Speranza (tel. 0461 492723).

Sportelli Periferici della provincia.

Sito: www.trentinosociale.it

N.B.: Bonus Barriere architettoniche previsto dalla Legge di Bilancio, con lo scopo di incentivare l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle abitazioni attraverso una detrazione del 75%. L'Agenzia delle Entrate ha anche chiarito che i lavori sono agevolabili anche se nell'edificio non sono presenti persone disabili o over 65.



CONTRIBUTO PROVINCIALE PER L'ADATTAMENTO AUTO

Ogni anno dal 1 aprile al 31 maggio è possibile presentare domanda di contributo sulle spese di **adattamento del veicolo**.

- È necessaria la residenza anagrafica in provincia di Trento da almeno 3 anni.
- Non è possibile richiedere il contributo prima che siano passati 5 anni dalla precedente assegnazione per adattamenti riguardanti la medesima tipologia di veicolo (salvo mutamento delle condizioni fisiche o grave danneggiamento del veicolo nel caso il danno sia a carico del richiedente il contributo)

DOCUMENTAZIONE:

1. Attestazione ICEF (base) di tutti i componenti del nucleo familiare riferita all'anno 2020
2. Marca da bollo da 16,00€
3. Codici fiscali dei componenti il nucleo familiare e Carta d'identità
4. Copia della carta di circolazione (da consegnare ad erogazione se non ancora immatricolato al momento della domanda)
5. Copia del preventivo oppure fattura (quietanza) **con lo scorporo della spesa dell'intervento di adattamento** al netto di eventuali sconti (**non di data precedente 1 anno**)
6. Copia della patente speciale oppure documento temporaneamente sostitutivo
7. Copia della dichiarazione della commissione medica per l'invalidità o altra certificazione medica che attesti l'impossibilità permanente alla guida del portatore di minorazione
8. Numero conto corrente bancario (IBAN)

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA:

Ufficio provinciale contributo Auto

(*Umse disabilità e integrazione socio sanitaria*, in Via Gilli,4 a Trento)

Tel **0461 – 493827** signora **Roberta Fait** prenotando un appuntamento.

BENEFICIARI E TIPOLOGIA DEL VEICOLO:

Sono beneficiari del contributo i soggetti portatori di minorazione con incapacità motorie permanenti e dotati dei requisiti previsti dai criteri approvati con delibera della Giunta provinciale n. 672 del 12 aprile 2013 nei seguenti casi:

- a) se guidano personalmente veicoli con patente speciale o un veicolo per il quale non è richiesto il possesso della patente
- b) se, essendo portatori di minorazione con impossibilità permanente alla guida, destinano il contributo per l'adattamento di autovetture o motoveicoli utilizzati da terzi in via prevalente per il trasporto in forma privata degli stessi portatori di minorazione.**

Non hanno diritto al contributo i soggetti che possiedono una situazione economica familiare corrispondente ad un indicatore I.C.E.F. superiore a 0,70.

MISURA DEL CONTRIBUTO:

La misura del contributo è stabilita attraverso l'applicazione alla spesa ammessa di una percentuale così graduata:

- fino al valore dell'indicatore ICEF di 0,20 compreso, la percentuale da applicare è pari al 95 per cento della spesa ammissibile;
- per valori dell'ICEF maggiore di 0,20 e fino a 0,70 compreso, la percentuale da applicare varia dal 60 al 90% in modo inversamente proporzionale al valore dell'indicatore.

Per qualsiasi ulteriore informazione si può contattare:

Umse Disabilità e integrazione socio sanitaria - Via Gilli, 4 – Trento

Per presentare le domande bisogna prendere appuntamento telefonando alla signora **Roberta Fait** al recapito telefonico **0461 – 493827**.

Sito: www.trentinosociale.it





EUROPEAN DISABILITY CARD **Carta Europea della Disabilità**

La Carta Europea della Disabilità è il documento in formato tessera che permette alle persone con disabilità di accedere a beni e servizi, pubblici o privati, gratuitamente o a tariffe agevolate.

La Carta Europea della Disabilità rientra all'interno del progetto europeo "EU Disability Card" che ha come obiettivo il mutuo riconoscimento della condizione di disabilità fra i paesi aderenti.

La Carta Europea della Disabilità sostituisce a tutti gli effetti i certificati cartacei e i verbali attestanti la condizione di disabilità.

Quindi per certificare la propria condizione di disabilità, a seguito dell'avvenuto riconoscimento ed accertamento da parte delle commissioni competenti, basterà esibire la Carta Europea della Disabilità e permettere la lettura del relativo **QR Code** all'operatore incaricato attraverso uno smartphone dotato di fotocamera e collegamento ad internet.

Dal **22 febbraio 2022**, l'**INPS** rende possibile richiedere sul proprio sito la Disability Card, effettuando l'accesso tramite SPID, CIE (Carta d'Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Per fare la domanda della CARD, ci si può rivolgere anche agli enti accreditati che sono: ANFASS, ANMIC, UICI ed ENS.

Chi può fare domanda:

- Invalidi civili maggiorenni con invalidità certificata maggiore del 67%
- Invalidi civili minorenni
- Cittadini con indennità di accompagnamento
- Cittadini con certificazione ai sensi della Legge 104/1992, Art 3 comma 3
- Ciechi civili
- Sordi civili
- Invalidi e inabili ai sensi della Legge 222/1984
- Invalidi sul lavoro con invalidità certificata maggiore del 35%
- Invalidi sul lavoro o con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa o con menomazioni dell'integrità psicofisica
- Inabili alle mansioni (ai sensi della Legge 379/1955, del DPR 73/92 e del DPR 171/2011) e inabili (ai sensi della Legge 274/1991, art. 13 e Legge 335/1995, art. 2)
- Cittadini titolari di Trattamenti di privilegio ordinari e di guerra

Per ulteriori informazioni riguardanti la Carta, consultare il sito internet:
www.disabilitycard.it

Appunti



Cooperativa HandiCREA
Handicap Ricerca e Attività
Via S. Martino 46 - 38122 Trento



Telefax 0461-239396 - Cellulare: 3245926154

dal lunedì al venerdì

8.30 - 12.30 e 13.30 - 17.00 al giovedì orario continuato 8.30 – 17.00

SPORTELLI PERIFERICI (su appuntamento)

Tione di Trento

c/o Comunità delle Giudicarie Via Padre C. Gnesotti, 2
Ultimo venerdì del mese 10.00-12.00

Riva del Garda

c/o Comunità Alto Garda e Ledro, viale Rosmini 5
I° e III° giovedì del mese 09.00-12.30/14.00-17.00

Rovereto

c/o Servizi Sociali Comune
Via Pasqui, 10 (3° piano)
I° e III° lunedì del mese 14.00-17.00




Pergine Valsugana

c/o Ospedale Riabilitativo Villa Rosa - Via Spolverine, 84
I° e III° mercoledì del mese 14.00-17.00

Predazzo

c/o Cooperativa sociale Le Rais - Via Fiamme Gialle, 44
secondo giovedì del mese 10.30-13.30



 www.handicrea.it
 info@handicrea.it
 [cooperativa.handicrea](https://www.facebook.com/cooperativa.handicrea)